

# Documenti del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi

I seguenti documenti sono stati approvati dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi nella sua composizione precedente all'ingresso dei seguenti componenti: Vittorino Adreoli, Gherardo Colombo, Carlo Flamigni, Vittorio Andrea Guardamagna.

Etica e Medicina  
Estetica.  
Decalogo  
di orientamento  
etico per gli  
operatori  
del settore

**1■** Praticare la medicina estetica solo se adeguatamente specializzati e altamente qualificati, con certificazioni accreditate, sottoposte a controlli periodici e rese facilmente accessibili al paziente, e aggiornare costantemente la propria formazione professionale, consolidando così una corretta percezione pubblica della medicina estetica quale attività clinico-chirurgica scientificamente fondata e basata su standard etici e buone pratiche riconosciute a livello internazionale.

**2■** Promuovere la piena consapevolezza del paziente rispetto alle scelte cliniche da compiersi, favorire l'esercizio concreto della sua autonomia e prevedere un processo di acquisizione del consenso informato particolarmente minuzioso e trasparente che partendo dal valore esistenziale di questo genere di interventi conferisca al paziente strumenti efficaci di discernimento.

**3■** Attivare un processo di comunicazione esauriente, non direttiva, non omissiva e chiara sulle reali potenzialità e sui limiti dei singoli interventi, in modo da non alimentare false aspettative, illustrando tutte le metodiche più avanzate disponibili, anche se queste non lo fossero presso la struttura sanitaria di propria appartenenza.

**4■** Valutare con attenzione e scrupolo la domanda del paziente, individuando le eventuali difficoltà di accettazione di sé, identificazione di genere o percezione corporea che potrebbero non trovare una risposta sufficiente o adeguata nella (sola) medicina estetica.

**5■** Intervenire soltanto nei casi in cui gli inestetismi o patologie che condizionano la salute e la vita sociale o affettiva del paziente siano

effettivamente e apprezzabilmente migliorabili ricorrendo alla medicina estetica e, viceversa, evitare in ogni caso gli interventi che abbiano lo scopo di alterare il corpo a fini di spettacolarizzazione o in modo esagerato o con particolare enfasi.

**6■** Creare un clima di accettazione non giudicante nei confronti del paziente, in particolare rispetto a interventi importanti e a quelli diretti al cambiamento di genere.

**7■** Prestare la massima attenzione al rispetto della *privacy*, limitando l'accesso ai dati al solo personale sanitario direttamente coinvolto, garantendo al paziente la confidenzialità e il segreto professionale e assicurando la riservatezza sullo stesso svolgimento dell'intervento.

**8■** Prevedere, se richieste, forme di sostegno psicologico successive all'intervento, anche per facilitare l'integrazione tra l'identità e la nuova immagine corporea del paziente.

**9■** Prevedere per i minori modalità di espressione del consenso dirette non solo ai genitori o al tutore legale, ma anche adeguate alla capacità di discernimento dei minori stessi, in ragione del grado di competenza individualmente raggiunto e in considerazione dell'invasività e dell'irreversibilità degli interventi richiesti, compreso l'obbligo di una consulenza psicologica e della limitazione degli interventi ai soli casi di reale necessità clinicamente fondata.

**10■** Garantire la biosicurezza dei materiali utilizzati e la piena tracciabilità delle forniture e della loro allocazione e prediligere l'impiego di prodotti tecnologicamente avanzati.

## Il bello è la via del bene: riflessioni su etica e medicina estetica

*The beauty is the path of the good:  
reflections on ethics and cosmetic medicine*

Elena Mancini  
elena.mancini@cnr.it

### **AFFILIAZIONE**

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB)

### **KEYWORDS**

Medicina estetica  
*Cosmetic medicine*

Etica della comunicazione  
*Ethics of communication*

Privacy  
*Privacy*

### **ABSTRACT**

L'articolo esamina gli aspetti etici correlati alla medicina estetica. Viene evidenziata in primo luogo la capacità del medico di riconoscere le ragioni della domanda rivolta dal paziente/cliente che è sempre una richiesta di cambiamento della propria immagine, ma anche della propria identità, spesso per poter trasformare la propria storia di vita. Comunicare chiaramente cosa la medicina estetica può fare e cosa invece non può fare in risposta a tale richiesta è la responsabilità principale del medico di medicina estetica. Altro elemento centrale è dato dal rispetto assoluto della riservatezza e del segreto professionale che sono la condizione per consentire al paziente/cliente di ricostruire la propria identità soprattutto ove esse è lesa o vulnerabile.

### **ABSTRACT**

*This article examines the ethical aspects related to cosmetic medicine. In the first place, the text underscores the capacity of the physician to recognize the reasons behind the patient/client request, which is always a request for changing one's image, identity, and that is ultimately finalized at transforming one's life story. The main responsibility of the doctor operating in the field of cosmetic medicine is to clearly communicate what this branch of medicine can and cannot do in order to meet such a demand. Another key-element is the absolute respect of the professional secret and confidentiality, conditions upon which the patient/client can rebuild her or his identity, especially if it has been harmed or is vulnerable.*

La salute è un concetto complesso in cui l'interazione psiche-soma realizza un equilibrio dinamico ed evolutivo. La richiesta della correzione di difetti o lesioni del corpo come pure la semplice modificazione della propria fisionomia, in modo che l'immagine di se stessi non sia "tradita" dal proprio corpo, può costituire un fattore rilevante per il benessere psico-fisico e spesso per il pieno sviluppo della personalità. Il profondo significato che ha ogni intervento di trasformazione del corpo richiede certamente un'attenzione etica particolare, che il decalogo di etica e medicina estetica giustamente evidenzia nei suoi elementi centrali. Merita tuttavia porsi una domanda preliminare sull'etica della medicina estetica, domanda che sposta il focus di riflessione sul merito e sul metodo di tale attività.

In primo luogo una questione di merito. La medicina estetica ricomprende una gamma di interventi e di attività molto differenziate tra loro, sia per livello di invasività sia per l'obiettivo perseguito. Esiste, infatti, un'area di interventi di chirurgia ricostruttiva assimilati a interventi terapeutici in quanto diretti al recupero di una condizione di normalità perduta a causa di eventi o di malformazioni subite dal corpo. Tale gamma di interventi su malformazioni congenite, danni da trauma o da lesioni conseguenti malattie o inestetismi derivanti da interventi chirurgici, può essere considerata alla stregua di una compensazione per il danno subito dal soggetto, vissuto individualmente come un torto subito dall'uomo o causato dal destino. Il desiderio del soggetto che chiede un intervento di chirurgia ricostruttiva appare del tutto evidente e suscita comprensione e solidarietà, rendendo positiva l'immagine pubblica della chirurgia ricostruttiva.

Esiste, però, una vastissima offerta di interventi che non mirano a recuperare un danno quanto a contrastare un processo naturale come l'invecchiamento o ancora a migliorare il proprio aspetto. Il confine tra i due campi non è certamente netto, tuttavia le innegabili differenze che sussistono tra di loro hanno spesso reso difficile il riconoscimento sociale della medicina estetica quale attività medica dotata di una propria dignità scientifica e clinica. Merita qui riflettere sull'obiettivo che qualifica specificamente la medicina estetica che è definito dalla stessa Società di medici di medicina estetica quale "la costruzione e ricostruzione dell'equilibrio psicofisico". Tale obiettivo ricomprende e legittima tutte le forme e le attività di medicina estetica. Non avrebbe senso del

resto, ed anzi sarebbe una indebita forma di autoritarismo, stabilire al *posto del paziente* cosa possa giovare o meno al suo equilibrio psicofisico.

La questione etica relativa alla medicina estetica non può essere quindi di merito, se con questo si intenda una valutazione della richiesta. Un esempio particolarmente eclatante in questo senso è rappresentato dalla richiesta di interventi di chirurgia plastica (accompagnati spesso da pesanti trattamenti farmacologici) per il cambiamento di genere. Si tratta di un esempio in cui la sofferenza psicologica del paziente data dal profondo vissuto di estraneità rispetto al proprio corpo e dalla difficilissima elaborazione psichica della propria identità sessuale è l'unica "giustificazione" alla base della richiesta di intervento. Si tratta però di una richiesta che rischia di scontrarsi con resistenze culturali ancora molto radicate, che spesso sono originate da emozioni primarie che si attivano spontaneamente e al di fuori di ogni controllo razionale, quali il disgusto che origina riprovazione morale. Interpretare l'etica della medicina estetica in ragione della tipologia di interventi che essa propone, e quindi indirettamente in base al giudizio morale relativo alla ragionevolezza della richiesta, rischia di spostare facilmente il piano del discorso sulla loro accettabilità o meno dal punto di vista della norma sociale.

L'etica della medicina estetica consiste quindi nel valutare la richiesta o nel saper riconoscere i casi in cui essa non è in grado di offrire rimedi appropriati sotto il profilo clinico, sicuri dal punto di vista biologico e tecnologicamente avanzati, ma soprattutto coerenti alla reale causa della sofferenza. La richiesta va quindi valutata in ragione di quanto la medicina estetica può *adeguatamente offrire per rispondere ad essa*. Non va quindi valutata la domanda, ma le conseguenze che rispondere ad essa derivano per il paziente. Infatti in base a quali criteri valutare la domanda? In ragione di quale confine tra normalità e patologia?

La questione è quindi semmai di metodo, e sta nel rigore scientifico, nell'adeguatezza delle tecnologie proposte e nella qualità della relazione con il paziente/cliente. Su questi aspetti si sofferma, infatti, il Decalogo. Il documento muove dalla considerazione che il paziente/cliente che si rivolge ad un centro di medicina o chirurgia estetica vive spesso difficoltà di accettazione di sé e di inserimento sociale, una problematica identificazione nel ruolo di genere, o può aver

Il bello  
è la via  
del bene:  
riflessioni  
su etica e  
medicina  
estetica

Etica e  
Medicina.  
Estetica  
Decalogo di  
orientamento  
etico per gli  
operatori del  
settore

subito un profondo trauma a seguito di incidenti, patologie o interventi chirurgici che abbiano comportato una deturpazione del proprio aspetto e originato una crisi nell'immagine di sé, nell'identità e nell'autostima. In questi casi il paziente/cliente può essere psicologicamente vulnerabile e merita il massimo dell'attenzione relazionale. La capacità di creare un clima di fiducia da parte del medico è infatti condizione essenziale al fine di far emergere la consapevolezza e la reale volontà del paziente/cliente in merito a cambiamenti significativi sul proprio corpo con intenso riverbero emotivo. Tali interventi, proprio in quanto non riguardano questioni "di vita o di morte" – i cui contorni, seppur drammatici, sono più chiaramente definibili – ma una trasformazione della propria immagine esterna (e interna), richiedono un'elaborazione complessa della scelta basata su valori e contenuti strettamente personali e spesso difficilmente esplicitabili e comunicabili.

Questo è il motivo per cui accanto al rispetto della *privacy* del paziente/cliente, la riservatezza e il segreto professionale assumono una rilevanza assolutamente centrale e senza eccezioni, almeno per due ottime ragioni. La prima è che non esiste un possibile conflitto di doveri, quale può crearsi in altri contesti medici. Tra il diritto di non far conoscere la propria condizione di sieropositività e il dovere del medico di avvertire gli attuali partner sessuali del paziente, ad esempio, si pone un evidente conflitto tra due beni dati dalla dignità del paziente e dalla salute di altri soggetti. La risposta consequenzialista data a tale dilemma poggia sull'argomento che tutelare la riservatezza, pur comportando un rischio attuale di contagio, massimizza nel medio e lungo periodo le conseguenze positive in quanto favorisce la *compliance* e la richiesta di cura dei malati riducendo la diffusione complessiva del virus nella popolazione. Nel caso della medicina estetica, viceversa, non si pone un conflitto, in quanto nessuno può avanzare un diritto a conoscere rivendicando un bene da tutelare di pari o maggiore peso morale del rispetto della dignità e dell'integrità del soggetto, tutelati con l'assoluta riservatezza.

La seconda ragione è che solo grazie al segreto è possibile modificare l'immagine di sé e con essa ricostruire la propria storia, reinventare la propria biografia. Solo grazie al segreto, quel "fare finta" che alimenta l'area illusoria soggettiva essenziale per poter dimenticare, si può voltare pagina.

Questo desiderio si comprende bene se visto in controtela attraverso un esempio che viene da esperienze diverse, ma altrettanto difficili sul piano emotivo quali quello dell'aver avuto un figlio con la procreazione assistita. Le stime effettuate dai centri e i dati raccolti, dal Registro per la procreazione medicalmente assistita hanno evidenziato una persistente, seppur ridotta negli ultimi anni, difficoltà nel reperire i dati di *follow-up*<sup>1</sup>. La causa può essere certamente attribuita alla scarsa attenzione al problema, ad inefficienze organizzative, o alla mancata trascrizione e trasmissione dei dati. Ma esiste anche una significativa percentuale di coppie che semplicemente, dopo aver avuto un figlio, si rendono irreperibili, non si fanno più trovare. Vogliono dimenticare, voltare pagina, vivere quel figlio "come tutti gli altri". Si può obiettare a tale scelta, come da più parti è stato fatto, in ragione del contrapposto diritto del figlio a conoscere le proprie origini<sup>2</sup>. Posizione certamente condivisibile in ragione dell'importanza che tale conoscenza ha per la costruzione della propria identità, e nel caso in cui la gravidanza sia stata ottenuta con la fecondazione eterologa, del sempre maggiore valore clinico e predittivo della conoscenza della costituzione genetica.

Ma nel caso di interventi di chirurgia estetica ancora una volta questo conflitto non si pone. La tutela della sfera privata assume qui una valenza etica centrale, che va oltre il dettato giuridico teso a proteggere il soggetto da discriminazioni, stigmatizzazioni, iniquità di trattamento nell'accesso a servizi o al mercato del lavoro. La sfera privata è insieme la misura dell'effettiva capacità di rispetto e di "astinenza" da giudizi e da pregiudizi, come evidenziato dal codice etico e deontologico della Società Italiana di Medicina Estetica<sup>3</sup>, che assimila la rivelazione del segreto ad un crimine. La capacità di mettere in atto tutto ciò che è scientificamente possibile per realizzare le condizioni esterne e, insieme, il saper garantire uno spazio privato per la ri-descrizione della propria storia e di se stessi sono le principali responsabilità etiche del medico di medicina estetica. Correlato a tale responsabilità è anche il dovere del medico di individuare le richieste che la medicina estetica non può soddisfare, i bisogni e i desideri che sono proiettati sul corpo ma che sono originati da altro, e a cui altri – compresi altri operatori sanitari – possono rispondere in modo più adeguato. Per non alimentare l'immagine antica della medicina estetica quale scienza delle illusioni.

## NOTE

1. Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, 10° Rapporto sull'Attività del Registro Nazionale Italiano della Procreazione Medicalmente Assistita, dati 2014, [http://www.iss.it/binary/rpma/cont/Report\\_2016\\_Activit\\_PMA\\_del\\_2014.pdf](http://www.iss.it/binary/rpma/cont/Report_2016_Activit_PMA_del_2014.pdf)

2. Comitato Nazionale per la Bioetica, Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa, 25 novembre 2011, [http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/2Conoscere\\_le\\_proprie\\_origini.pdf](http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/2Conoscere_le_proprie_origini.pdf)

3. Società Italiana di Medicina Estetica, Codice etico, <http://www.lamedicinaestetica.it/codice-etico.html>

Il bello  
è la via  
del bene:  
riflessioni  
su etica e  
medicina  
estetica

Etica e  
Medicina.  
Estetica  
Decalogo di  
orientamento  
etico per gli  
operatori del  
settore

## Breve nota critico-giuridica al *Decalogo di orientamento etico per gli operatori del settore di medicina estetica*

*A short legal note on the Decalogue for the  
ethical orientation of the operators in the field  
of cosmetic medicine*

Luigi Isolabella  
luigi.isolabella@studioisolabella.it

Angela Quatraro  
angela.quatraro@studioisabella.it

### **AFFILIAZIONE**

Studio Legale Avvocato Lodovico  
Isolabella

### **ABSTRACT**

L'ampio perimetro della medicina estetica, così come generalmente intesa, si estende dalle attività tipiche di cura, governate dai principi della scienza medica trasfusi nelle linee guida, a quelle di carattere puramente estetico, che trovano la loro legittimazione giuridica nel principio di autodeterminazione dell'individuo. In quest'ultimo ambito, in assenza dell'attuazione della finalità di cura, il Codice Etico si pone quale fondamento alla base dell'operato del medico, nella prospettiva di contenere la pratica estetica in dinamiche che non trasformino l'atto medico nel suo opposto. La piena esplicazione del principio di autodeterminazione si fonda, naturalmente, sulla più stringente e profonda informativa al paziente e sulla più piena manifestazione di volontà di quest'ultimo, in assenza della quale l'atto estetico si trasforma in atto illecito, potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penalistico.

### **ABSTRACT**

*The ample field of cosmetic medicine, as it is generally understood, extends from the usual therapeutics, which are disciplined by the principles of the medical science embedded in the guidelines, to the ones that have a purely cosmetic character, and which find their legitimation in the principle of self-determination. In reference to the latter kind, and in absence of a therapeutic end, the Ethical Code*

*provides the basis for the doctor's conduct, with the aim of keeping the cosmetic practice within dynamics that would not denaturalize the medical act into its opposite. The full explication of the principle of self-determination is grounded, of course, on the strictest and most appropriate process of information disclosure and on her or his explicit will of proceeding, in absence of which the cosmetic act transforms itself into an illicit act, potentially relevant also under the legal profile.*

### **KEYWORDS**

Medicina estetica  
*Cosmetic medicine*

Autonomia del paziente  
*Patient's autonomy*

Diritto alla salute  
*Right to health*



Il ricorso alle pratiche sul corpo caratterizzate da finalismo estetico può essere connotato dalla differenziazione tra: 1) ciò che si deve fare per la cura del paziente; 2) ciò che è opportuno fare in termini terapeutici; 3) ciò che è neutro da un punto di vista fisiologico; 4) ciò che non è opportuno fare nella prospettiva della salute del curando; 5) ciò che, infine, non deve essere fatto.

Le prime due categorie dominano e delimitano il perimetro del campo clinico strettamente inteso: ciò che si deve fare ha, infatti, connotazioni di necessità e ciò che è opportuno fare, ha comunque radici curative (la cosiddetta medicina ricostruttiva). Il loro fulcro fondante è l'art. 32 della Costituzione, ovvero il diritto alla salute, nella sua definizione individualistica e collettiva: la matrice dell'azione terapeutica è determinata dalla condizione patologica, secondo la guida delle conoscenze dettate dalla comunità scientifica.

L'ultima categoria rappresenta, invece, la materializzazione di ciò che esula, per divieto normativo, dal campo della liceità dei trattamenti. Essa trova il proprio limite e perimetro definitorio nell'articolo 5 del codice civile, che, come meglio si dettaglierà nel prosieguo, impedisce e vieta il compimento di qualsiasi atto che cagioni una violazione dei canoni dell'ordine pubblico, del buon costume e, soprattutto, implichi sequele che comportino una lesione o "diminuzione permanente dell'integrità fisica".

Le categorie centrali, infine, caratterizzate dall'assenza di un'esigenza curativa, dalla preponderanza dell'autodeterminazione del paziente e da più ampi poteri decisionali del medico (in virtù della non necessità dell'atto clinico propriamente inteso) connotano il campo del trattamento puramente estetico. Campo di non facile definizione, in cui la volontarietà dell'intervento, che trova le sue radici in un bisogno di accettazione psicologica e sociale del paziente, necessita di una disciplina etica e giuridica – consenso informato – volta a regolamentare una materia altrimenti scevra da controllo e definizioni.

Se il campo della cura – in sé considerato – è regolato dalle linee guida, prima semplici criteri "guida", appunto, ed oggi, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) elementi tassativi e vincolanti per il medico (art. 5, L. 24/2017) che non può discostarsene (salvo per le caratteristiche concrete del paziente), il settore della medicina

estetica, per natura più "fluida" e non connotato da esigenze tipicamente curative, trova, in realtà, la sua unica regolamentazione nel Codice Etico, compendio di autonormazione, che consente, quindi, di tracciare un perimetro delimitativo tra ciò che il medico che si occupa di medicina estetica può fare e ciò che, invece, non è opportuno compiere. In questo, quindi, il Codice Etico ben si sposa e combina con le contigue disposizioni contenute nell'art. 5 c.c., che fungono, in ogni caso, da criterio "limite" oltre il quale non si può andare e definiscono quello che, come si è visto, non si può in alcun caso fare.

Occorre allora, rappresentare una prima differenziazione tra medicina estetica ricostruttiva, il cui scopo è terapeutico e quindi connotato da finalità curative, ed il trattamento estetico il cui *telos* è soddisfare l'esigenza psicologica di benessere (individuale e sociale) del paziente.

Il punto di partenza, in entrambi i casi, è sempre la cristallizzazione del diritto alla salute, ex art. 32 della Costituzione, inteso quale "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*". La nostra Carta dei valori essenziali, salvaguarda la sanità della persona non solo come situazione giuridica personale ed individuale, bensì anche con riferimento al riverbero che tale diritto assume a livello sociale.

Nel corso degli anni, il concetto di salute, prima interpretato in maniera più restrittiva, è stato esteso, in ossequio anche alla definizione che ne ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nella sua Carta Costitutiva del 1948, laddove la salute è intesa come "*stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia*" (così, Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pg. 1), esaltando – in tal modo – la visione secondo cui l'individuo deve essere considerato nelle sue tre dimensioni: biologica, mentale e sociale.

Nello stesso senso, si è, poi, posto anche il Comitato Nazionale per la Bioetica ove, in un documento del luglio 2012, ha sottolineato gli scopi che i differenti ambiti relativi alla chirurgia ricostruttiva, da un lato, e a quella più propriamente estetica, dall'altro, perseguono, ribadendo, pur tuttavia, come il punto comune altro non sia se non la "*tutela della salute del paziente*"<sup>1</sup>.

Rispondendo a esigenze psicologiche del paziente (che rientrano an-

Breve nota  
critico-giuridica  
al Decalogo di  
orientamento etico  
per gli operatori  
del settore di  
medicina estetica

Etica e  
Medicina  
Estetica.  
Decalogo di  
orientamento  
etico per gli  
operatori del  
settore

ch'esse sotto l'"ombrello protettivo" dell'art. 32 Cost. e del diritto alla salute *latu sensu*), comunque, ogni trattamento estetico si compie attraverso atti medici. Tanto più ove tali atti medici non siano sorretti da un'esigenza obiettiva di cura (come nel caso della medicina estetica non ricostruttiva), diventa allora più stringente l'obbligo del medico di indagare sulla reale, libera e piena volontà di autodeterminazione del paziente e di informarlo, in termini assolutamente capillari, sugli aspetti dell'intervento richiesto, sui possibili effetti collaterali e, non ultimo, sulle potenziali future ricadute sia di carattere fisico sia psicologico.

In quanto rispondente a un'esigenza correlata alla tutela ed esplicazione del diritto alla salute, anche la medicina estetica, pur dominata, come detto, dalla volontà ed autodeterminazione del paziente, incontra e rimarca la disciplina giuridica del consenso informato (che in tale ambito deve essere il più specifico e dettagliato possibile), e, a livello etico, ne incontra altri e ben più stringenti: *in primis* ed esemplificativamente, il sanitario operatore non può giungere ad aggravare l'esigenza psicologica manifestata dal paziente al momento del ricorso al trattamento estetico (in concreto, non può, né deve, alimentare il bisogno di accettazione di sé, sia da un punto di vista individuale sia sociale, spingendolo ad altri e sempre più invasivi o ripetuti trattamenti<sup>2</sup>, con capacità genetica di vere e proprie patologie, sia organiche sia psichiche), dall'altro è vincolato alle regole dettate, appunto, dal Codice Etico, vero e proprio principio guida a livello sia informativo che operativo. In particolar modo, molto stringente è l'esigenza di una completa, approfondita e dettagliata<sup>3</sup> disamina delle radici della libera e piena volontà del paziente, nonché dell'informativa dello stesso, che si esplica al momento della prospettazione dell'intervento e di tutti i suoi effetti, anche a lungo termine. Il medico, infatti, deve *"valutare con attenzione e scrupolo la domanda del paziente, individuando le eventuali difficoltà di accettazione di sé, identificazione di genere o percezione corporea che potrebbero non trovare una risposta sufficiente od adeguata nella (sola) medicina estetica"* (punto 4, Decalogo Etico in odierna disamina). L'operatore dovrà *"attivare un processo di comunicazione esauriente, non direttiva, non omissiva e chiara sulle reali potenzialità e sui limiti dei singoli interventi, in modo da non alimentare false aspettative..."* (punto 3, Decalogo cit.)<sup>4</sup>.

Il consenso informato costituisce, dunque, un inscindibile presupposto di liceità della prestazione estetica, laddove il medico non potrà intervenire senza l'assenso del paziente<sup>5</sup>; *"il consenso del paziente costituisce una condizione di legittimità dell'atto medico, soprattutto nei casi in cui l'intervento non è necessario per tutelare la vita o la salute del paziente. Il consenso deve essere ritenuto valido solo se preceduto da una adeguata informazione, poiché solo in tal modo il paziente si può consapevolmente autodeterminare... Il consenso informato non può ovviamente esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni ma deve investire – soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui – gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al paziente di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l'esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili"* (così, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 32423/2008).

Il consenso, che pure è centrale e fondamentale in termini di liceità, non esaurisce il novero dei doveri del sanitario: esso, non può, quindi, diventare il paravento dietro cui schermare l'assenza di limiti, operativi e decisionali. Il clinico deve essere, quindi, "guidato", attraverso un percorso che ponga non solo confini normativi, bensì, e soprattutto, etici, laddove tanto chi opera, quanto chi subisce l'intervento dovrà essere ben conscio del fatto che: *"il corpo come soggettività, 'corpo vissuto', è ciò che siamo e reca in sé i segni di ciò che siamo stati: è il nostro corpo in cui sono scritti gli anni che passano, che porta le tracce delle nostre emozioni, che hanno segnato e segnano la nostra esistenza. In questo senso, la nostra identità è sempre identità di 'esseri incarnati'.... Il corpo può essere percepito differente nel suo manifestarsi all'esterno, allo sguardo degli altri, da ciò che è vissuto all'interno della nostra soggettività: non un'identità incarnata, ma una maschera che si sovrappone a quella identità, a volte alterandola, con ricadute sulla stessa esperienza che ciascuno fa di sé e della propria sessuata dimensione corporea, e al tempo stesso con ricadute negative nei rapporti intersoggettivi.... È possibile allora ritenere che oggi donne e uomini si rivolgano al chirurgo estetico con sempre maggiore frequenza*

*per esigenze fisiologiche e psichiche, anche inconscie, ma soprattutto per il desiderio di integrazione sociale, secondo determinati stereotipi.....”* (così, *“Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva”, Comitato Nazionale per la Bioetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21.6.2012, pg.5- 6).*

Nella scia di quanto sopra, dunque, il Codice Etico si pone non solo come strumento di auto ed eteroregolamentazione, bensì anche come l'aratro che traccia il sentiero, con riferimento ad ogni singolo caso, che il medico dovrà seguire, per porsi non solo come soggetto aderente alle regole, ma come individuo pienamente conscio delle reali esigenze del paziente (da non confondersi con le sue “false aspettative”) e del proprio ruolo etico, in un campo in cui proprio lo spessore professionale, sovente, è chiamato a riempire uno spazio normativamente, in realtà, libero.

## NOTE

1. *“La chirurgia estetica comprende gli interventi che modificano, correggono o migliorano l'aspetto estetico e funzionale del corpo. È rivolta a coloro che richiedono al medico interventi per la modificazione di parti del proprio corpo per finalità non sempre direttamente terapeutiche e che, più di sovente, sono motivati da desideri ed esigenze soggettive di adeguamento ad un ideale corporeo. La chirurgia ricostruttiva corregge malformazioni congenite o causate da traumi demolitivi. Si tratta di interventi che hanno l'obiettivo primario di restituire la funzione e migliorare l'immagine di pazienti gravemente menomati, vittime di traumi significativi...o di patologie destruenti...Dal punto di vista etico-giuridico, il tema della chirurgia estetica e ricostruttiva si intrinseca da un lato con la dibattuta questione dello statuto del corpo umano e dall'altro con la stessa attività del medico volta alla tutela della salute del paziente”* (così, Comitato Nazionale per la bioetica, *“Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 giugno 2012).*

2. *“È opportuno, peraltro, ribadire che funzione tipica dell'arte medica, individuata nella cura del paziente, al fine di vincere la malattia, ovvero di ridurre gli effetti pregiudizievoli o, quantomeno, di lenire le sofferenze che produce, salvaguardando e tutelando la vita non esclude, infatti, la legittimità della chirurgia estetica, che, a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica”,* (così, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10014/1994).

3. Come testualmente indicato dal Comitato Nazionale per la Bioetica: *“l'informazione sia completa e piena, non solo per quanto riguarda le modalità dell'operazione, ma anche sulle conseguenze sullo stato di salute, sui possibili benefici e rischi, sui prevedibili risultati dell'atto medico in relazione alle aspettative soggettive del paziente, verificando in modo particolarmente scrupoloso quali e quante delle informazioni rese siano state pienamente recepite dal paziente”,* così Comitato di Bioetica, doc. cit..

4. A tal riguardo, si consideri che: *“Sarebbe riduttivo...fondare la legittimazione dell'attività medica sul consenso dell'avente diritto (art. 51 c.p.), che incontrerebbe spesso l'ostacolo dell'art. 5 c.c., risultando la stessa di*

Breve nota  
critico-giuridica  
al Decalogo di  
orientamento etico  
per gli operatori  
del settore di  
medicina estetica

Etica e  
Medicina  
Estetica.  
Decalogo di  
orientamento  
etico per gli  
operatori del  
settore

Breve nota  
critico-giuridica  
al Decalogo di  
orientamento etico  
per gli operatori  
del settore di  
medicina estetica

Etica e Medicina  
Estetica.  
Decalogo  
di orientamento  
etico per gli  
operatori  
del settore

*per sé legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute, cui il medico è abilitato dallo Stato. Dall'autolegittimazione dell'attività medica, anche al di là dei limiti dell'art. 5 c.c. non deve trarsi, tuttavia, la convinzione che il medico possa, di norma, intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. La necessità del consenso... si evince, in generale, dall'art. 13 della Costituzione, il quale ..afferma l'inviolabilità della libertà personale - nel cui ambito si ritiene compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica...- escludendone ogni restrizione" (così, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10014/1994, in materia di medicina estetica).*

**5.** *"La mancanza del consenso del malato o la sua invalidità determina l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo... il consenso informato non integra una scriminante dell'attività medica poiché, espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, rappresenta il vero e proprio presupposto di liceità dell'attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato...nell'ambito della chirurgia estetica, per sua natura non connotata dall'urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione" (così, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 2347/2013 e conforme anche Cass. Sez. IV, sent. n. 11335/2008).*



Addendum al  
*Decalogo  
dei doveri  
di tutela  
verso gli animali  
da compagnia  
da parte  
dei proprietari  
o detentori*<sup>1</sup>

Rispetto degli animali  
da compagnia *altrui*

Il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi ha elaborato e approvato un *Decalogo dei doveri di tutela verso gli animali da compagnia da parte dei proprietari e detentori*<sup>2</sup>.

I doveri verso gli animali da compagnia riguardano tuttavia non solo i loro proprietari o detentori, ma anche altri molteplici soggetti quali, ad esempio, le persone che vivono una prossimità con tali animali, gli esercenti di locali pubblici, le amministrazioni pubbliche e, in generale, l'intera popolazione.

A parere del Comitato, tutti questi soggetti sono chiamati ad adempiere a doveri di tutela verso gli animali da compagnia, da chiunque essi siano detenuti, custoditi o posseduti.

Esistono cioè obbligazioni etiche anche verso gli animali altrui, che dipendono dal valore morale dell'animale in sé quale essere senziente e non da chi ne abbia, o non ne abbia, responsabilità soggettiva diretta.

Il Comitato rileva positivamente un'evoluzione nella sensibilità complessiva delle persone verso gli animali e in particolare verso quelli da compagnia, la cui presenza nelle famiglie italiane resta assai rilevante, anche in riferimento al panorama europeo, nonostante la crisi economica<sup>3</sup>.

Tale sensibilità dà conto di un miglioramento nei comportamenti, divenuti più rispettosi del benessere degli animali e consapevoli delle esigenze di specie, nonché di un maggiore impegno, anche mediatico, nel segnalare o denunciare situazioni di maltrattamento o disagio.

A fronte dell'incremento di tensione morale, diligenza, scrupolosità e atteggiamento di cura, il Comitato auspica che nel trattamento degli animali da compagnia *altrui possano essere rafforzati alcuni comportamenti virtuosi*.

Tra questi, a titolo di esempio si possono elencare i seguenti:

- soccorrere gli animali abbandonati, dispersi o feriti, avvertendo le autorità competenti e provvedendo attivamente a evitare ciò che nell'immediato possa costituire un rischio grave per l'animale e per le persone, nonché, ove possibile, intervenendo personalmente nella ricerca dei detentori o proprietari degli animali in difficoltà che si sono soccorsi;

- contribuire, ad esempio attraverso attività di volontariato o piccole

donazioni, al funzionamento dei ricoveri e delle strutture territoriali che si occupano concretamente di randagi e che siano accreditate per questa funzione;

- nei condomini, assumere un atteggiamento conciliante verso la naturalità degli animali da compagnia e i modi attraverso cui essa si manifesta, tollerando, ad esempio, il loro abbaiare o miagolare e sopportando disagi ragionevoli di carattere igienico e/o organizzativo;

- nel fruire di eventuali attività assistite con animali da compagnia, tra cui ad esempio la *pet therapy*, sottrarsi alle situazioni in cui essi vengano strumentalizzati o patiscano sofferenze, ciò anche al fine di disincentivare la reiterazione di comportamenti impropri da parte dei proprietari o detentori;

- evitare di far partecipare i bambini a spettacoli che sfruttino gli animali da compagnia o di far loro assistere a film o trasmissioni televisive contenenti atti di crudeltà verso gli animali, incentivando viceversa tutto ciò che faccia loro sviluppare un'attitudine di rispetto e cura;

- ove esercenti di pubblici servizi, creare condizioni grazie alle quali i detentori o proprietari di animali da compagnia vengano facilitati, ad esempio predisponendo servizi dedicati all'accoglienza di coloro che viaggiano con animali nelle strutture alberghiere o nei luoghi di villeggiatura, comprese le spiagge, dando accesso agli animali in ristoranti, bar o negozi, e provvedendo, specialmente in estate, a rendere disponibile dell'acqua in prossimità di locali commerciali o aree comuni controllate;

- se amministratori locali, favorire l'accesso degli animali da compagnia agli enti pubblici e ai mezzi di trasporto (autobus, metropolitana, taxi, etc.) e prevedere numerose aree verdi cittadine dedicate anche agli animali e attrezzate allo scopo, compresa la possibilità di fondare colonie feline e la curatela delle stesse;

- in qualità di dirigenti responsabili di strutture pubbliche o private, concedere agli animali da compagnia l'accesso alle stesse, ad esempio agli ospedali e alle case di riposo, e riconoscere e assicurare il diritto di visita da parte dell'animale da compagnia alle persone che si trovano in stato di detenzione, adoperandosi perché si realizzino condizioni organizzative e sanitarie adeguate e sicure.

Rispetto  
degli animali  
da compagnia  
altrui

Addendum al  
Decalogo dei  
doveri di tutela  
verso gli animali  
da compagnia  
da parte dei  
proprietari  
o detentori

## NOTE

1. Il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi è consapevole del fatto che la problematica etica dei doveri di tutela verso gli animali è assai più ampia delle questioni inerenti al benessere degli animali da compagnia. Tuttavia, il Comitato reputa questo tema assai rilevante, sia per numero di animali coinvolti sia per ragioni generali. 'Educare' le persone a un corretto rapporto con il proprio animale da compagnia ha infatti dei riverberi positivi in tutte le altre circostanze in cui si realizza il rapporto uomo-animale o in cui vi sia un utilizzo di animali per finalità umane.

2. Pubblicato in: *The Future of Science and Ethics*, Vol. 1(2), pp-164-5, [scienceandethics.fondazioneveronesi.it/wp-content/uploads/2015/12/The-Future-of-Science-and-Ethics\\_Novembre-2016.pdf](http://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/wp-content/uploads/2015/12/The-Future-of-Science-and-Ethics_Novembre-2016.pdf)

3. Fonte EURISPES: nel 2016, in Italia, almeno in un terzo delle abitazioni sono presenti animali da compagnia.



Commento all'Addendum al Decalogo dei doveri di tutela verso gli animali da compagnia da parte dei proprietari o detentori dedicato al Rispetto degli animali da compagnia altrui

*A commentary on the Addendum to the Decalogue on the duties of protection toward pets on the part of owners and possessors dedicated to the Respect of other people's pets*

Salvatore Amato  
samato@lex.unict.it

**AFFILIAZIONE**

Università degli Studi di Catania

**ABSTRACT**

Il testo prende le mosse dall'Addendum al Decalogo dei doveri di tutela verso gli animali da compagnia da parte dei proprietari o detentori dedicato al Rispetto degli animali da compagnia altrui e pubblicato dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi. Nello specifico, il commento si concentra sulle implicazioni morali e giuridiche di considerare gli animali da compagnia come "oggetti" che possono essere posseduti invece che come "soggetti", seppur non umani.

**ABSTRACT**

*This text departs from the Addendum to the Decalogue of the duties of protection toward pets on the part of owners and possessors dedicated to Respect of other people's pets published by the Ethics Committee of Fondazione Umberto Veronesi. Specifically, this commentary focuses on the moral and legal implications of considering pets as "objects" that can be possessed rather than as "subjects", although of a non human kind.*

**KEYWORDS**

Etica animale  
*Animal ethics*

Pet therapy  
*Pet therapy*

Diritti di proprietà  
*Property rights*

Si è «proprietari» di un animale da compagnia? Per la tradizione giuridica questa è ancora la configurazione più appropriata, ma chi è legato a un animale da quel singolare rapporto di reciproco affetto che genera la convivenza, non lo avverte, certo, come un oggetto che si possiede, come qualcosa che si «detiene». Sa benissimo che si tratta di un aspetto assolutamente particolare, se non essenziale, della propria esistenza. Lo dimostra anche la pratica sempre più diffusa della *Pet Therapy*, estesa da qualche tempo anche al recupero delle persone detenute, dove è proprio la partecipazione emotiva che si instaura tra due diverse sensibilità a determinare gli effetti benefici. «Il presupposto bioetico su cui si fonda la *Pet Therapy* – scrive il Comitato Nazionale per la Bioetica in un Documento del 2005 – è che tra uomo e animale possa instaurarsi una relazione sul modello delle relazioni interpersonali e quindi, come in ogni interazione, vi sia uno scambio di sentimenti, di affetti, di emozioni che influenzano reciprocamente i due soggetti».

Questa contraddizione tra possesso e sentimento emerge ormai continuamente a livello giuridico, quando i giudici si muovono entro gli schemi tradizionali dell'«avere», ma poi si trovano entro le dimensioni dell'«essere». Ad esempio a chi attribuire l'animale d'affezione in caso di separazione tra i coniugi? L'interpretazione più semplice induce a pensare che si tratti di una cosa qualunque, per cui il giudice decide semplicemente in base all'intestazione dell'anagrafe canina. Una visione più attenta e sensibile, ma anche più aderente alla realtà delle cose, applica le norme sull'affidamento dei minori, cercando quale sia il coniuge verso il quale l'animale di-

Commento  
all'Addendum  
al Decalogo dei  
doveri di tutela  
verso gli animali  
da compagnia  
da parte dei  
proprietari o  
detentori  
dedicato al  
Rispetto degli  
animali da  
compagnia altrui

Addendum al  
Decalogo dei  
doveri  
di tutela verso  
gli animali da  
compagnia  
da parte dei  
proprietari  
o detentori

Commento  
all'Addendum  
al Decalogo dei  
doveri di tutela  
verso gli animali  
da compagnia  
da parte dei  
proprietari o  
detentori dedicato  
al Rispetto degli  
animali da  
compagnia altrui

Addendum al  
Decalogo dei  
doveri di tutela  
verso gli  
animali da  
compagnia  
da parte dei  
proprietari  
o detentori

mostra maggior attaccamento. Diverse proposte di legge hanno proposto di integrare il codice civile proprio in tal senso, prevedendo anche per gli animali l'affido esclusivo o condiviso alla luce dell'esigenza di garantire, nel modo migliore, il loro benessere. In questa stessa chiave si collocano le decisioni che hanno indicato, tra i compiti dell'amministratore di sostegno, anche quello di trovare un'adeguata sistemazione all'animale d'affezione, quando il soggetto incapace non sia più in grado di accudirlo.

Queste decisioni non sono solo il frutto di una diversa sensibilità culturale, ma trovano anche il proprio fondamento nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (recepita con la legge 4 novembre 2010 n. 201). Se la prospettiva giuridica, e più in generale la prospettiva sociale, non è ancora effettivamente cambiata, ci rendiamo sempre più conto di quanto il dualismo tra soggetti e oggetti sia assolutamente inadeguato a cogliere e disciplinare la complessità di relazioni e sentimenti prodotti dal legame tra uomo e animale. Bruno Latour propone, ad esempio, di distinguere tra soggetti umani e soggetti non umani, perché i soggetti e gli oggetti non possono mai associarsi, o costruire un rapporto diverso da quello di dominio, mentre soggetti umani e soggetti non umani non solo possono associarsi, ma lo fanno continuamente.

Alla luce di queste considerazioni il *Decalogo* proposto dalla Fondazione Veronesi per il trattamento degli animali da compagnia è estremamente importante, perché traduce questo cambio di sensibilità nell'indicazione di una serie di vincoli ben precisi che segnano radicalmente il passaggio dall'utilizzazione di un oggetto alla costruzione di un rapporto. Tutte le prime cinque raccomandazioni sottolineano la responsabilità che si assume con la decisione di accogliere un animale con sé: l'accoglienza implica l'aspetto cruciale dell'asimmetria tra uomo e animale che impone il primato della logica del dovere su quella del possesso. Le altre raccomandazioni sono il riflesso di questa netta presa di posizione esistenziale. Ci mettono, infatti, di fronte al momento critico in cui, per effetto della malattia, dobbiamo solo "dare" all'animale che soffre, anche se non possiamo più "ricevere".

Si potrebbe notare che, nell'individuazione del soggetto a cui sono imputati questi doveri, si continua a parlare nel *Decalogo* di «proprietari o detentori». L'espressione denota

forse un mancato sforzo di fantasia, ma non di sensibilità, perché assume un particolare significato proprio nel delineare l'altro versante, estremamente originale, di questo *Decalogo*: quello che ci conduce dal problema dell'accoglienza individuale a quello della convivenza sociale. Vediamo delinearsi in queste raccomandazioni sul rapporto con gli animali altrui qualcosa che va oltre la semplice tolleranza per divenire comprensione, partecipazione e compassione.

Chi ha, e pretende, tanta attenzione per il proprio animale mantiene lo stesso atteggiamento verso i tanti esseri umani che si trovano in condizioni di indigenza e abbandono? Accogliamo e coccoliamo gli animali nel nostro condominio e poi rifiutiamo gli immigranti nel nostro paese? Non era compito del *Decalogo* rispondere a questi interrogativi, ma il problema è come dobbiamo leggerlo. Il suo senso più profondo non mi pare che possa essere riposto solo nella pretesa di individuare una nicchia in cui esprimere i nostri affetti, ma nel tentativo di mettere da parte gli egoismi e la violenza della nostra specie, per rifiutare ogni forma di violenza e di egoismo. «Il "fare comune" in seno a una comunità etica, rappresenta una scelta, una decisione individuale condivisa, derivante dal riconoscimento del fatto che, se non assumiamo uno stile di vita eco-compatibile, viviamo alle spese dei nostri compagni di comunità siano essi viventi, non ancora nati o di altre specie» (Capra-Mattei 2017: 193).

## BIBLIOGRAFIA

- Capra, Fritjof; Mattei, Ugo (2015), *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland (CA), Berrett-Koheler (trad. it. *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, Aboca, 2017).
- Cerini, Diana (2012), *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, Giappichelli.
- Comitato Nazionale per la Bioetica (2005), *Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani*.
- Latour, Bruno (1999), *Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Paris, La Découverte (trad. it. *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, Milano, Cortina, 2000).

# Gli animali fanno parte della società

## *Animals are part of society*

Anna Mannucci  
anna.mannucci@gmail.com

Gli animali  
fanno parte  
della società

Addendum al  
Decalogo dei  
doveri  
di tutela verso  
gli animali da  
compagnia  
da parte dei  
proprietari  
o detentori

### **AFFILIAZIONE**

Studiosa di storia del movimento animalista

### **ABSTRACT**

Anche grazie alle leggi, gli animali, soprattutto i pet, sono pienamente inseriti nella società. Ovviamente oltre alla legge c'è l'etica, ma una buona legislazione fornisce basi sicure anche alle scelte etiche. Inoltre, le leggi hanno anche un valore culturale e simbolico, che informa di sé la società e la mentalità.

### **ABSTRACT**

*Thanks to the laws, the animals, especially the pets, are fully integrated into society. Of course, beyond the law there is ethics, but a good legislation provides secure bases also for ethical choices. Moreover, the laws have also a cultural and symbolic value, which informs society and its mentality.*

### **KEYWORDS**

Animali  
*Animals*

Convivenza  
*Cohabitation*

Leggi  
*Laws*

Obblighi  
*Duties*

Abbiamo dei doveri verso gli animali da compagnia altrui? Certamente, e non solo doveri morali, ma anche obblighi di legge. Il richiamo alla legge non è arido, formale, giustizialista, ma è un appello a importanti valori condivisi. Riferendoci al Decalogo riguardante il rispetto degli animali da compagnia altrui, nel primo punto si invita a soccorrere gli animali abbandonati, dispersi o feriti, ed è un'ottima cosa, ma vale la pena di ricordare che nel caso di incidenti stradali che coinvolgano uno o più animali (compresi quelli da reddito o selvatici), chi ne è la causa: «ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno».

Lo stabilisce l'art. 31 della Legge 29 luglio 2010, n.120. E non solo, perché anche tutte le persone «coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso». È dunque un obbligo molto più vincolante di un invito a un comportamento virtuoso, che è lasciato al buon cuore dei singoli. Invece è lo Stato, con le sue leggi, che inserisce gli animali nel tessuto sociale, nelle regole di convivenza. Analogamente, nel Decalogo rivolto invece ai proprietari e detentori, al secondo punto si dice di «Non abbandonare un animale da compagnia in alcuna circostanza». Ma l'abbandono di animali, in Italia (ci riferiamo sempre al nostro Paese) è un reato, punito dal Codice penale (articolo 727 come modificato dalla legge 20 luglio 2004 n. 189): «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro».

Gli appelli morali sono molto rafforzati se hanno un solido fondamento nella legge e bisogna distinguere i due piani. Un altro caso è quello del-

le colonie feline, tutelate dalla legge 281 del 1991 e da una consolidata giurisprudenza a favore dei gatti, che gli amministratori locali nonché condominiali devono accettare, non si tratta dunque di una elargizione o di una buona azione.

### **IL VALORE ANCHE SIMBOLICO DELLA LEGGE**

Leggi, norme, regole, codici, regolamenti, costituiscono e costruiscono una rete multidimensionale e dai molteplici significati; organizzano la vita sociale e individuale degli umani ma pure dei non umani, anche dal punto di vista psicologico, culturale e simbolico. Pensiamo ad esempio al concetto di reato, la definizione ufficiale è: «atto antigiuridico, volontario e libero, che produce un evento contrario a un interesse protetto dalla norma penale e che pertanto è punibile con sanzioni specifiche». Nel senso comune (che è diverso dal "buon senso") però, definire un'azione "reato" finisce per significare azione cattiva, comportamento inaccettabile, slittando nell'immorale (mi perdonino i veri giuristi).

Un caso interessante è stato quello della legge 184 del 2004, che punisce «il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche». È vero che questa norma ha profondamente cambiato lo storico articolo 727 del Codice penale (che, come art. 491, in formulazione diversa era già presente nel codice penale Zanardelli del 1889), e che con essa, tra l'altro, il maltrattamento è passato da contravvenzione a delitto, ma soprattutto essa ha avuto l'effetto di rendere noto a tutti, alla pubblica opinione, tramite i mass media e le associazioni animaliste, che il maltrattamento di animali è davvero un reato, ovvero qualcosa di non accettabile (resta tutto aperto il problema della pena, della punizione, che il mondo animalista reclama a gran voce, ma qui non possiamo discuterne).

### **CONTRO L'INDIFFERENZA E L'OMERTÀ**

L'Italia ha una vasta e buona legislazione di tutela degli animali, non solo da compagnia, (l'elenco e i testi si possono trovare sul sito della Lega antivivisezione, [www.lav.it](http://www.lav.it)) e questo andrebbe divulgato e valorizzato, ovviamente lasciando poi ampio spazio alle scelte etiche. Tra queste, citerei l'importanza di non farsi i fatti propri e di intervenire nei casi di maltrattamento.

Dovrebbe essere normale senso civico, ma così non è. Nell'estate 2017 sono capitati vari casi di animali morti anche a causa del disinteresse di molte persone. A Milano, un cane lasciato su un balcone in pieno sole, senza neanche l'acqua, in un condominio (non in una casa isolata), dopo alcune ore di tormento si è buttato di sotto, morendo.

A Cesano Maderno (Monza), un uomo si è allontanato dal suo appartamento per mesi, con la sua cagnolina chiusa dentro. I vicini, nonostante i guaiti della bestiola nei primi giorni, se ne sono accorti solo quando hanno sentito il cattivo odore del suo cadavere putrefatto. Due vicende emblematiche, ma purtroppo non uniche, della cattiveria dei padroni e dell'indifferenza di chi avrebbe potuto e dovuto come minimo segnalare il dramma alle autorità (ad esempio, i Vigili del fuoco, sempre bravi e attivi). Ma i casi di maltrattamento sono tanti, e non solo sui pet, basta leggere i giornali o guardare i siti delle associazioni animaliste. Se si sospetta un maltrattamento, bisogna informarsi su cosa stia succedendo, non dando retta a voci o a sospetti, e poi relazionare, fare denuncia alle autorità, polizia, carabinieri, in particolare ai carabinieri forestali, dove è confluito il Corpo forestale dello Stato con il suo Nirda, Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali.

### **IL GATTO SOSPESO**

Il "caffè sospeso" è una vecchia tradizione napoletana, un cliente beve un caffè ma ne paga due, il secondo resta a disposizione di una persona povera. Si potrebbe proporre come gesto virtuoso, supererogatorio, una visita veterinaria "sospesa", a favore di qualche cane o gatto o coniglio bisognoso. Un atto nello stesso tempo filantropico e zoofilo. Certo si dovrebbe organizzare bene la cosa, per evitare gli approfittatori, ma nel contempo non bisogna istituzionalizzarla. Stiamo parlando di una pratica basata sulla fiducia, sulla relazione appunto di fiducia con il proprio veterinario (anzi, la propria veterinaria, dato che per la maggior parte sono donne), e non di una prescrizione. Vale la pena di ricordare che gli ambulatori, le cliniche e i pronto soccorso veterinari sono strutture private, non ricevono alcun sussidio dallo Stato, e hanno costi di allestimento e di gestione molto alti e che i medici che ci lavorano sono liberi professionisti, non sono pagati dal Servizio sanitario nazionale



# Dichiarazione in materia di integrità nella ricerca

La Fondazione Umberto Veronesi si riconosce nei principi e nei valori dell'integrità nella ricerca, così come affermati nei principali strumenti di orientamento e regolazione nazionali e internazionali sulla materia, tra i quali si segnalano la "Dichiarazione di Singapore sull'integrità nella ricerca" (Il World Conference on Research Integrity, 2010)<sup>1</sup>, il "Codice di condotta per l'integrità nella ricerca" (European Science Foundation - ESF and All European Academies - ALLEA, 2011)<sup>2</sup> e le "Linee guida per l'integrità nella ricerca" del CNR (2015)<sup>3</sup>.

In particolare, la Fondazione fa propria la definizione di integrità nella ricerca contenuta in quest'ultimo documento, nell'auspicio della più ampia condivisione nelle istituzioni di ricerca italiane: "Per integrità nella ricerca si intende l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali

si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. L'applicazione dei principi e dei valori e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l'immagine pubblica della scienza, con importanti ricadute sullo sviluppo della stessa e sulla società".

La Fondazione Umberto Veronesi chiede ai ricercatori che svolgono attività di ricerca finanziate dalla Fondazione medesima o comunque condotte sotto la sua egida, di condividere e rispettare la seguente Dichiarazione:

*In qualità di ricercatore, nello svolgimento delle mie attività scientifiche mi impegno a:*

**1 ■** Non fabbricare/falsificare i dati/risultati della mia ricerca nonché a documentare le sperimentazioni e a conservare con diligenza i materiali e i dati primari ottenuti nel loro svolgimento.

**2 ■** Non commettere plagio né a sottrarre intenzionalmente o per una condotta negligente dati, risultati, testi o idee altrui.

**3 ■** Esplicitare eventuali conflitti di interesse in modo trasparente e a menzionare nelle mie pubblicazioni il contributo dei soggetti finanziatori.

**4 ■** Pubblicare tempestivamente i risultati delle mie ricerche in modo accurato, obiettivo e attendibile, non offrendo, attribuendo, imponendo o negando in modo improprio ad altri lo status di coautore di una mia pubblicazione né accettando tale status non avendone i requisiti.

**5 ■** Non annunciare in modo enfatico sui media di aver conseguito un risultato o di aver compiuto una scoperta qualora non vi fossero solide basi scientifiche per affermarlo;

**6 ■** Chiedere la ritrattazione di un articolo di cui sono autore o coau-

tore ove si basi su dati fabbricati/falsificati oppure ove contenga errori gravi nonché a ritrattare l'annuncio sui media di un risultato o scoperta da me conseguiti nel caso in cui tale annuncio si dimostri infondato.

**7 ■** Non manipolare o falsificare il mio curriculum vitae, la mia affiliazione o l'elenco delle mie pubblicazioni né a includervi deliberatamente informazioni erronee.

**8 ■** Non sabotare, ostacolare, rallentare o sminuire le ricerche dei miei colleghi né a fomentare pregiudizi o a ledere la loro reputazione scientifica in modo ingiustificato o per interesse personale.

**9 ■** Segnalare un'eventuale condotta scorretta commessa da un altro ricercatore ove esistano fondate ragioni e opportuni riscontri, a non contribuire a nascondere eventuali condotte scorrette mie o di altri e a non formulare accuse malevole e/o infondate.

**10 ■** Agire con professionalità, responsabilità, lealtà, rigore, imparzialità, trasparenza e fair play, rendicontando pubblicamente le mie ricerche e rispettando i diritti di tutte le persone coinvolte.

## NOTE

1. [www.singaporestatement.org/downloads/singapore%20statement\\_lettersize.pdf](http://www.singaporestatement.org/downloads/singapore%20statement_lettersize.pdf).
2. [www.esf.org/fileadmin/Public\\_documents/Publications/Code\\_Conduct\\_ResearchIntegrity.pdf](http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf).
3. [https://cnr.it/sites/default/files/public/media/doc\\_istituzionali/linee-guida-integrita-nella-ricerca-cnr-commissione\\_etica.pdf](https://cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/linee-guida-integrita-nella-ricerca-cnr-commissione_etica.pdf)

## La Dichiarazione in materia di *Research Integrity* della Fondazione Umberto Veronesi

### *The Declaration on Research Integrity by the Fondazione Umberto Veronesi*

Chiara Tonelli  
chiara.tonelli@unimi.it

#### **AFFILIAZIONE**

Prorettore alla Ricerca Università  
degli Studi di Milano  
Presidente Comitato Scientifico  
di Fondazione Umberto Veronesi

#### **ABSTRACT**

Negli ultimi anni è sorta una nuova consapevolezza riguardo all'integrità nella ricerca scientifica e ai principi che la sostanziano. In questo contesto, la *Dichiarazione in materia di integrità nella ricerca* della Fondazione Umberto Veronesi rappresenta un passo avanti importante per recuperare il fondamentale rapporto di fiducia che lega scienza e società.

#### **ABSTRACT**

*In the last years a new awareness has been growing concerning the integrity in scientific research and the principles through which it is substantiated. Against this background, the Declaration on Research Integrity by the Fondazione Umberto Veronesi represents an important step forward to recover the fundamental fiduciary bond between science and society.*

#### **KEYWORDS**

Integrità nella ricerca  
*Research integrity*

Qualità della ricerca  
*Quality of research*

Fiducia nella scienza  
*Trust in science*

Per "integrità nella ricerca", o *Research Integrity*, si intende quell'insieme di principi e di valori etici a cui il ricercatore deve fare riferimento durante tutta la sua attività di ricerca.

Oggi giorno sempre più istituzioni a livello nazionale e internazionale chiedono ai ricercatori o agli studenti che lavorano e studiano presso le loro strutture maggiore consapevolezza nei confronti dell'etica della ricerca scientifica e adesione a condotte corrette che promuovano l'integrità nella scienza. Ad esempio, negli ultimi anni, sia la European Molecular Biology Organization, sia l'Università degli Studi di Milano si sono dotati di propri codici di condotta etici a cui i propri ricercatori e studenti debbono poi attenersi.

In questo contesto, la *Dichiarazione in materia di integrità* nella ricerca che la Fondazione Umberto Veronesi chiede di sottoscrivere esplicitamente a tutti i ricercatori che ricevono una borsa di studio o di ricerca, appare importante per più di un motivo.

In primo luogo perché quando un ricercatore viene meno ai propri doveri nei confronti dell'integrità della ricerca, egli non danneggia solo se stesso e la propria carriera, ma arreca un danno grave all'immagine dell'istituzione o dell'ente dove svolge le proprie ricerche e un danno ancor più grave alla credibilità generale di cui la scienza gode attualmente, all'interno della società.

Oggi, purtroppo, il rapporto tra scienza e società appare infatti sempre più deteriorato. Spesso l'impresa scientifica viene finanche derisa e oltre all'incomprensione in sé del metodo scientifico, molte persone hanno sempre meno fiducia nella scienza, nei suoi risultati e nei suoi esponenti. Il rischio è dunque che nel futuro pros-



simo questo rapporto vada degradandosi ulteriormente, con evidenti ricadute negative sia per la società, sia per la comunità dei ricercatori.

Ecco perché è importante che i ricercatori utilizzino nuovi strumenti e aderiscano pubblicamente, anche in maniera simbolica, a codici e documenti in materia di *Research Integrity* quali la *Dichiarazione* della Fondazione Veronesi. Ed ecco perché sempre più oggi si parla di questi temi e sempre più istituzioni prevedono una formazione specifica sulla materia.

Naturalmente, prevedere dei codici in materia di integrità nella ricerca non elimina la possibilità che un ricercatore, o un intero gruppo di ricerca, agiscano poi in maniera scorretta. Se si considera, in particolare, quanto è avvenuto nel campo della ricerca biomolecolare negli ultimi anni, non è difficile trovare dei casi nei quali alcuni ricercatori sono stati scoperti e messi all'indice e hanno dovuto ritrattare uno o più articoli che erano stati già pubblicati su riviste scientifiche. Per alcuni, si sono anche aperti casi giudiziari in diversi Paesi scientificamente avanzati.

Questi casi non devono tuttavia essere vissuti in maniera negativa. Anzi, sono la prova che la comunità scientifica si è già saputa dotare di un insieme di regole, di strumenti e di sistemi di auto-regolamentazione tramite i quali è possibile far emergere o scoprire i casi di frode o falsificazione, gestirli in modo da correggere la letteratura scientifica compromessa e agire promuovendo la prevenzione delle condotte scorrette.

D'altra parte, occorre sottolineare anche un altro aspetto fondamentale, di segno apparentemente opposto. In alcuni casi accade infatti che ricercatori accusino ingiustamente e comunque in modo malevolo altri colleghi – ad esempio, ed è un caso recente, di plagio – solo per trarne un vantaggio indebito in termini di competizione sleale per una stessa posizione di ricerca o universitaria, per dei fondi o incarichi di prestigio. È quindi più che necessario essere consapevoli che è possibile un uso distorto della *Research Integrity* che la *Dichiarazione* non manca di menzionare.

Si tratta di un fenomeno non trascurabile su cui vigilare con la massima attenzione. Anche se tali tentativi di infangare la reputazione di colleghi o *competitor* vengono generalmente scoperti, come è stato di recente, non si può però non porsi il problema in sé e non prevedere meccanismi

e procedure di garanzia che siano efficienti e consentano di segnalare presunti casi di frode e scorrettezza senza che ne derivi un danno immediato alla reputazione e alla carriera di ricercatori in assenza di prove solide e significative. Occorrono persone competenti e procedure di valutazione imparziali.

Un altro punto cruciale sollevato dalla *Dichiarazione* consiste nel non enfatizzare i risultati delle proprie ricerche in modo indebito. Anche se ci si trova in presenza di risultati interessanti e promettenti, magari occorrono ancora anni di ricerca prima di poterli confermare, estendere e quindi tradurre in applicazioni concrete a beneficio di tutti. Occorre quindi prudenza e grande attenzione quando ci si appresta a rendere pubblici i risultati delle proprie ricerche, anche al fine di non lesionare ulteriormente il rapporto di fiducia tra scienza e società cui si è già accennato in precedenza.

Infine, i principi della *Research Integrity* riguardano anche la condotta dei ricercatori all'interno del proprio gruppo di ricerca. Quando una ricerca va a buon fine e si raggiunge la pubblicazione, è importante riconoscere in modo equo gli apporti di tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a ottenere tali risultati, siano essi studenti, tecnici, ricercatori post-doc o altri. Questo rappresenta innanzitutto un incentivo a lavorare seriamente e a contribuire in modo pieno e leale e andrebbe maggiormente valorizzato all'interno delle istituzioni di ricerca, soprattutto verso i più giovani, come coloro che vincono i nostri grant.

In conclusione, non si può negare che negli ultimi anni è sorta una nuova consapevolezza riguardo all'integrità nella ricerca scientifica e ai principi che la sostanziano. Questo si deve in parte al clamore suscitato da alcuni casi – pochi in verità – di frode e disonestà che sono stati scoperti e in parte alla necessità di recuperare un rapporto di fiducia tra scienza e società.

Per questi motivi, ritengo che, nel futuro, la discussione odierna in tema di integrità nella ricerca sia destinata a divenire sempre più centrale e che documenti come la *Dichiarazione in materia di Research Integrity*, promossa dalla Fondazione Veronesi rappresentino un passo importante verso questa direzione.

La Dichiarazione  
in materia di  
*Research  
Integrity* della  
Fondazione  
Umberto  
Veronesi

Dichiarazione  
in materia  
di integrità  
nella ricerca

## Sul nuovo testo di impegno etico proposto dalla Fondazione Veronesi ai ricercatori

*On the new ethical text proposed by the Fondazione Veronesi to researchers*

Enrico Bucci  
enrico.bucci@resis-srl.com

### **AFFILIAZIONE**

Temple University, PA, USA

### **ABSTRACT**

Attualmente si stanno esplorando diversi strumenti e metodi per fronteggiare l'esplosione della condotta scorretta nella ricerca. Se la maggior parte di essi hanno a che fare con la scoperta di frodi e la punizione di quei ricercatori che sono riconosciuti colpevoli, ci sono però pochi tentativi di lavorare sul lato della prevenzione e dell'educazione. Nel campo della medicina, uno strumento differente ha saputo esercitare una forza morale sorprendentemente stringente, come testimonia la sua diffusione pressoché universale e la sua sopravvivenza lungo la storia: il Giuramento Ippocratico. Anche se può sembrare uno strumento ingenuo per risolvere il problema delle condotte scorrette nella ricerca, la sua forza puramente simbolica non deve essere sottovalutata quale mezzo capace di influenzare il comportamento degli individui. Inoltre, scoperte recenti nel campo della neuroetica mettono in luce la capacità di influenzare la vita morale tramite formule "sacre", giuramenti o simili Dichiarazione simboliche. Pertanto, è di grande interesse la preparazione di un nuovo documento da parte della Fondazione Veronesi – una Dichiarazione tramite la quale i ricercatori si impegnano moralmente a evitare qualsivoglia condotta scientifica scorretta, in una formula molto simile a quello che si potrebbe chiamare "un giuramento di integrità scientifica".

### **ABSTRACT**

*Several tools and methods are currently explored to face the explosion of scientific misconduct. While most deal with the discovery of misbehavior and punishment of those researchers recognized as guilty, there were few attempts to work on the side of prevention, mostly focused on education. In the field of medicine, the moral binding strength of a different instrument, as testified by its universal diffusion and survival over the history, is the Hippocratic Oath. While it might seem a naïve tool to deal with medical misconduct, its mere symbolic power shall not be underscored as a mean to shape the behavior of individuals. Moreover, recent findings from the neuroethics field point also to the moral-shaping capacity of "sacred" formula, oaths and similar symbolic statements. It is then of great interest the preparation of a new document by the Fondazione Veronesi – a statement of moral commitment to avoid any specific form of scientific misconduct by its researchers, in a form very similar to a "scientific integrity oath".*

### **KEYWORDS**

Integrità scientifica  
*Scientific integrity*

Giuramento  
*Oath*

Etica della scienza  
*Science ethics*

L'aumento dei casi di condotta nella scienza, unitamente all'aumento della loro visibilità mediatica, pongono il cittadino, le istituzioni pubbliche e quelle senza fini di lucro – che in Italia finanziano il grosso dell'attività di ricerca scientifica – di fronte ad una serie di questioni strettamente connesse. È giusto, attraverso le tasse e le donazioni, mantenere un imponente apparato di ricerca, posto che per definizione si è scarsamente in grado di prevedere quale sarà il ritorno di questo investimento, se non si può controllare che il denaro sia speso al meglio? Si può avere fiducia in una comunità scientifica che ricava un diretto vantaggio dall'accumulo di pubblicazioni scientifiche (in termini di carriera e finanziamenti), se tali pubblicazioni possono essere facilmente contraffatte? Non sarà che la comunità scientifica, in maniera autoreferenziale, premia i singoli ricercatori, senza essere in grado di garantire quegli standard morali indispensabili perché la scienza da essa prodotta costituisca la più utile, ancorché temporanea, approssimazione di verità disponibile?

Fino a tempi molto recenti, la comunità scientifica ha fatto presto a rispondere: poiché la scienza esercita continuamente la critica sulle proprie acquisizioni e in particolare verifica di continuo quanto già acquisito in ogni settore grazie all'esperimento – che è una forma di interrogazione di quel gran giudice imparziale costituito dall'Universo – seppure singoli scienziati possono corrompersi ed essere soggetti all'umana tentazione di inventare un risultato o di comportarsi in modo tale da danneggiare anziché favorire il progredire del sapere collettivo, il 'combinato disposto' delle azioni dell'insieme degli scienziati correggerà prima o dopo ogni stortura e funzionerà da filtro per le frodi attraverso il meccanismo della revisione tra pari.

In realtà, questa visione idealizzata del progresso scientifico non tiene in conto proprio alcune delle acquisizioni più rilevanti e più recenti; qui ne menzionerò due soltanto, quelle a mio giudizio più importanti.

Innanzitutto, lo studio delle comunità – umane e di altri primati – ci ha insegnato che, quando un comportamento passa dall'essere vantaggioso per il singolo individuo (per esempio, un singolo ricercatore) a vantaggioso per un intero gruppo (per esempio, un gruppo di ricerca o un'Istituzione universitaria), il bene collettivo 'esterno' a quel gruppo viene immediatamente dimenticato, per far posto a mecca-

nismi tali da cancellare ogni forma di controllo. Per rimanere in tema: se un ricercatore falsifica un risultato, con ciò portando fama, risorse o altri vantaggi a una comunità sufficientemente ampia, la quale include il proprio gruppo di ricerca, la propria istituzione (spesso ben propensa a trionfalistici comunicati stampa) e la comunità della propria disciplina (che include i comitati editoriali delle riviste più significative del settore) i meccanismi di controllo che dovrebbero essere esercitati proprio dalla stessa comunità che trae vantaggio dalla frode sono molto depotenziati, per non dire assenti. Ognuno è contento della mirabile scoperta scientifica del collega, perché ben si adatta a ciò che ci si attende da un membro della propria comunità e dalla propria disciplina. Premiando lui, si premia il modello cui si tende e la strada che si è scelti.

In secondo luogo, vale la pena di menzionare che il meccanismo ideale di autocontrollo ipotizzato per la comunità scientifica poteva forse funzionare in un'epoca in cui ogni singolo esperimento poteva effettivamente essere replicato in qualsiasi momento da un collega: la comunità scientifica era piccola e ognuno conosceva ciò che gli altri facevano – almeno ciò che era importante. Oggi viviamo in un'epoca in cui si pubblicano ogni singolo anno i risultati di decine di milioni di esperimenti in milioni di articoli scientifici. La semplice forza di questi numeri previene evidentemente la possibilità della replica sperimentale, che resta appunto una mera potenzialità inattuata e inattuabile se non per casi particolari.

Di fronte al fatto che, come si vede, non è possibile affidarsi a dei meccanismi che non funzionano – tanto è evidente infatti dall'aumento esponenziale del numero di casi di frode scientifica riportati – è necessario mettere in campo alcuni strumenti di difesa dell'impresa scientifica che possano riportare sotto controllo il fenomeno della falsa scienza. Grossomodo, le azioni possibili rientrano come sempre in due campi: quello della correzione e quello della prevenzione. Al primo appartengono gli strumenti di controllo di moderna concezione, senza dubbio utili a filtrare via almeno ciò che è palesemente falso, attraverso il controllo del dato pubblicato basato su vari metodi statistici, la verifica dell'autenticità delle immagini scientifiche atte a documentare determinati risultati, gli strumenti di controllo anti-plagio e così via. Questi strumenti non possono tuttavia impedire che nuove frodi si accumulino in futuro, magari più so-

Sul nuovo testo  
di impegno etico  
proposto dalla  
Fondazione  
Veronesi  
ai ricercatori

Dichiarazione  
in materia  
di integrità  
nella ricerca

fisticate e tali da evitare i controlli disponibili, in una 'corsa agli armamenti' che somiglia a quella intrapresa in altri settori tra criminali e polizia. Ben più interessanti sono quegli strumenti che, facendo leva su caratteristiche dell'animo umano, possano rendere ripugnante ad un ricercatore commettere un'azione contraria alle regole di buona condotta scientifica.

In particolare, la neuroetica – qui intesa come la scienza che si propone di studiare i fondamenti e i correlati neurologici dell'etica – ha cominciato ad esplorare i meccanismi che potrebbero legare l'agire morale alla struttura e al funzionamento di alcuni circuiti neuronali, così come plasmati dall'educazione ricevuta e da alcuni strumenti con forte valore "fissativo" – tra cui i giuramenti. Sembra cioè che uno degli strumenti più efficaci nel diminuire i comportamenti antisociali – tra cui la frode – sia fornito da una combinazione di una corretta educazione e dall'uso di formule vincolanti di impegno inserite tipicamente nei giuramenti. Non si spiegherebbe, del resto, come altrimenti sopravvivano nelle moderne civiltà occidentali il Giuramento di Ippocrate e altre forme di giuramento altamente specifiche e considerate efficaci nel vincolare le persone a dire la verità o a comportarsi in modo etico.

È proprio in questo solco che è interessante rilevare il nuovissimo documento della Fondazione Veronesi, la quale per promuovere comportamenti etici fra tutti i "propri" ricercatori – cioè quelli a qualunque titolo finanziati o coinvolti in progetti – richiede agli stessi un formale impegno, per certi versi simile a quello di un vero e proprio giuramento nella sua struttura e nelle sue finalità.

Forse prima al mondo, la Fondazione non si dota semplicemente di una serie di linee guida, ma con una formula unica richiede che i propri scienziati prendano in prima persona una serie di impegni stringenti. Oltre ovviamente all'impegno a non nascondere o manipolare o plagiare in alcun modo i risultati sperimentali e a dichiarare i propri conflitti di interesse, ci si spinge fino a chiedere esplicitamente di impegnarsi a ritrattare risultati erronei, a denunciare il comportamento scorretto di cui si sia testimoni, a non accrescere il proprio curriculum in maniera infondata. Soprattutto – e qui si coglie una novità fondamentale – al punto 5 dell'atto di impegno si chiede al ricercatore di «non annunciare in modo enfatico sui media di aver conseguito un risultato o di aver compiuto una scoperta qualora

non vi fossero solide basi scientifiche per affermarlo», il che evidentemente rappresenta uno dei più importanti atti di rispetto verso i pazienti e i cittadini tutti, quali destinatari degli eventuali risultati della ricerca scientifica da essi finanziata e in nome di essi condotta. Si potrebbe pensare che il testo sia troppo generico, tanto da rendere difficile stabilire se in un caso concreto un dato ricercatore vi si sia attenuto o meno; tuttavia, val la pena ricordare il richiamato valore simbolico e di impegno nel pronunciare una formula così impegnativa, tale che forse non è così peregrina l'idea di aspettarsi degli effetti preventivi maggiori rispetto a quelli che un eventuale, dettagliato e 'giuridico' testo dei 'delitti e delle pene' potrebbe avere.

Il paragone immediato è col Giuramento di Ippocrate; difficile da far valere in un tribunale di magistrati, ma forte in quello morale che ognuno di noi porta dentro – se dobbiamo dar ragione agli scienziati, stampato nel nostro cervello per ragioni di vantaggio evolutivo del comportamento sociale. Ben venga, dunque, questo testo, che se caricato del giusto valore non tarderà a manifestare i suoi effetti; e anzi auspichiamo la sua diffusione in ogni istituzione del nostro Paese e in ogni disciplina, perché i futuri ricercatori possano avere bene a mente che la verità, e essa sola, è il dovere di uno scienziato.

# La Dichiarazione della Fondazione Veronesi sulla *Research Integrity*: un documento innovativo nel dibattito internazionale

## *The Veronesi Foundation's Declaration on Research Integrity: an innovative document in the international debate*

Marta Rapallini  
marta.rapallini@itb.cnr.it

La Dichiarazione  
della Fondazione  
Veronesi  
sulla *Research  
Integrity*:  
un documento  
innovativo  
nel dibattito  
internazionale

Dichiarazione  
in materia  
di integrità  
nella ricerca

### **AFFILIAZIONE**

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB)

*even for the purpose of dissemination, is essential to restore the high reputation that it deserves.*

### **ABSTRACT**

La Dichiarazione della Fondazione Veronesi rappresenta un importante passo avanti nella promozione della *Research Integrity* e costituisce un approccio nuovo e interessante al problema. Essa si pone nel filone delle più importanti carte internazionali sulla *RI*, a partire dalla Carta europea dei ricercatori, ma propone anche un approccio innovativo. La Dichiarazione della Fondazione Veronesi riguarda, nello specifico, le condotte lesive nel rapporto tra il ricercatore e il contesto della sua ricerca, sia nel corso dell'attività di ricerca sia nella sua valorizzazione. La promozione di principi mirati a tutelare la qualità della ricerca, anche ai fini della sua divulgazione, è essenziale per restituire alla ricerca scientifica quell'altissima reputazione che le va riconosciuta.

### **KEYWORDS**

Integrità nella ricerca  
*Research integrity*

Etica  
*Ethics*

Condotte inappropriate  
*Misconduct*

### **ABSTRACT**

*The Veronesi Foundation's Declaration represents an important step in promoting Research Integrity and provides a new approach to the issue. The statement is based on the most important RI international charters and statements, starting with the European Charter for Researchers, but also proposes an innovative approach. The Veronesi Foundation's statement deals, in particular, with the misconducts in the relationship between the researcher and his/her research, both in the research activity and in the outreach. The promotion of principles aimed at safeguarding the quality of research,*

L'iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi rappresenta un importante passo avanti nella promozione della *Research Integrity* e costituisce un approccio nuovo e interessante al problema. Essa si pone nel filone culturale e scientifico dei principali strumenti internazionali sulla *RI*, quali la Carta europea dei ricercatori<sup>1</sup> (nella sua prima parte), il *Singapore Statement on Research Integrity*<sup>2</sup>, il *Montreal Statement on Research Integrity*<sup>3</sup> e le *Linee guida per l'integrità nella ricerca* del CNR<sup>4</sup>, ma guarda anche avanti.

La *Research Integrity*, da corpo di norme etiche sullo sfondo del lavoro di tutti i ricercatori, diventa un cogente e dettagliato impegno concreto assunto dagli stessi ricercatori, ai quali viene chiesto di sottoscriverla.

La *Dichiarazione* riguarda, nello specifico, le condotte lesive nel rapporto tra il ricercatore e il contesto della sua ricerca, sia nel corso dell'attività di studio sia nella sua valorizzazione. Essa comprende sia gli elementi essenziali della *RI* contenuti nella Carta europea dei ricercatori (CER), come ad esempio la necessità di evitare manipolazioni di dati e plagio e il rispetto del principio della proprietà congiunta dei dati, sia quelli, frutto del dibattito scientifico più recente, menzionati, insieme ai primi, nelle principali carte internazionali sulla *RI* citate in precedenza.

La CER rappresenta ancora oggi il manifesto più completo ed efficace per enunciare, proteggere e valorizzare il ruolo e la professionalità dei ricercatori, sia nel contesto della comunità accademica, sia nel contesto più ampio della società nel suo complesso. Essa esprime una grande attenzione ai rapporti interni al mondo del lavoro del ricercatore, ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, e alla necessità di un riconoscimento sociale dei ricercatori, soprattutto attraverso la valorizzazione e la divulgazione dei risultati della ricerca.

Per quanto riguarda la *RI*, la CER si limita a enunciare i principi generali, che sono stati approfonditi negli strumenti<sup>4</sup> nonché nella Dichiarazione della Fondazione Veronesi.

Ad esempio, nella CER si sottolinea l'importanza della valorizzazione e divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche (*outreach*); cui si applicano i principi generali enunciati nell'articolo; nelle elaborazioni successive, dando per acquisita l'importanza dell'*outreach* e di tali principi etici, si approfondiscono le modalità attraverso

so cui farlo in modo appropriato, con una maggiore ampiezza di principi e criteri regolativi.

La Dichiarazione della Fondazione Veronesi presenta anche alcuni aspetti innovativi che non sono compresi né nella Carta Europea, né nelle dichiarazioni successive, ma compaiono nelle linee guida nella *RI* promosse dal CNR. Ad esempio viene sottolineata l'importanza di chiedere la ritrattazione di un articolo, quando si scoprisse che contiene errori gravi o si scoprisse una condotta scorretta di un autore.

Un tema estremamente attuale, visto che negli ultimi anni le *retraction* sono fortemente aumentate<sup>5</sup>. Viene richiesto l'impegno a non falsificare il Curriculum Vitae, a non sabotare o ostacolare il lavoro dei colleghi. Infine viene richiesto di non annunciare enfaticamente ai media un risultato se non sia supportato da solide basi scientifiche. In particolare l'ultimo tema è trattato con specificità proprio nella Dichiarazione della Fondazione Veronesi, forse anche alla luce di una analisi del rapporto spesso poco virtuoso tra ricerca e media nel nostro Paese.

La relazione strettissima tra qualità della ricerca, in senso lato, e la sua reputazione nella società è oggi più che mai evidente. Stiamo vivendo un momento storico in cui il senso di smarrimento e di paura di fronte a un presente difficile ed un futuro incerto, generano sentimenti sempre più diffusi di negazione del ruolo della scienza quale strumento essenziale per lo sviluppo e la crescita della società. La diffusione di principi mirati a tutelare la qualità della ricerca, anche ai fini della sua divulgazione, è essenziale per restituire alla ricerca scientifica quell'altissima reputazione che le va riconosciuta.

Ciò assume ancora più valore nel nostro Paese, nel quale, oggi, sta crescendo l'importanza che giustamente viene conferita all'*accountability* nella ricerca. In questo nuovo contesto di regolazione e finanziamento della ricerca, in cui numero di pubblicazioni, *impact factor* e citazioni diventano i principali strumenti di valutazione della ricerca, occorre porre ancora maggiore attenzione al rispetto delle norme in materia di *RI*.

Con questa consapevolezza, occorre ricordare che in Italia molte altre istituzioni di ricerca (in particolare gran parte degli atenei) si sono poste in maniera ancora poco strutturata e cogente il problema di promuovere

norme nella *RI*, a partire dal recepimento concreto dei principi contenuti nella CER.

(CER) e un *Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori* sono una raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.

2. Il *Singapore Statement on Research Integrity* è stato sviluppato come parte della Seconda Conferenza Mondiale sull'Integrità nella Ricerca svoltasi a Singapore dal 21 al 24 luglio 2010.

3. Il *Montreal Statement on Research Integrity* è stato sviluppato come parte della Terza Conferenza Mondiale sull'Integrità nella Ricerca svoltasi a Montreal dal 5 al 8 maggio 2013.

4. Le *Linee Guida per l'Integrità del CNR* sono state approvate dalla Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR il 10 giugno 2015.

5. Dal 1975 ad oggi la percentuale di articoli pubblicati che sono stati poi ritirati a causa di condotte scorrette è decuplicata, Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. (2012), in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(42), 17028-17033.

La Dichiarazione  
della Fondazione  
Veronesi  
sulla *Research  
Integrity*:  
un documento  
innovativo  
nel dibattito  
internazionale

Dichiarazione  
in materia  
di integrità  
nella ricerca

## NOTE

1. La *Carta Europea dei Ricercatori*